

GIURISPRUDENZA

**Magistrato di sorveglianza di Cuneo – dec. 11 gennaio 2010 – est. Falcone – cond. X.Y.**

*Ritenuta l'ammissibilità del reclamo ex art. 35 e rilevati il mancato rispetto dello spazio minimo vitale all'interno della cella, così come definito dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, e l'insufficienza delle ore di permanenza all'aperto per i detenuti sottoposti al regime c.d. di alta sicurezza, si ordina all'amministrazione penitenziaria di adottare i provvedimenti opportuni per adeguare le condizioni detentive agli standard definiti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura.*

(artt. 35, 69 l. 26 luglio 1975, n. 354)

**UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI CUNEO**

**IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA**

**Premesso**

Che xxxxx, ristretto presso la Casa di Reclusione di Saluzzo, in data xxxxx, ha proposto reclamo, a norma dell'art. 35 dell'Ordinamento lamentando la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'Uomo, come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo conseguente alla condizione di sovraffollamento dell'Istituto penitenziario ove è ristretto, richiamando la sentenza del 16 luglio 2009 emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Sulejmanovic/Italia- ricorso n. 22635/03) richiedendo di essere

allocato in una cella sufficientemente areata ed illuminata con luce naturale, in cui possa godere di un proprio spazio individuale di almeno sette metri quadrati, con servizi igienici separati e tali da poterne usufruirne al riparo dagli sguardi degli altri detenuti, e di essere autorizzato a permanere fuori dalla propria camera detentiva per almeno otto ore al giorno, potendo usufruire delle aree di socialità, del cortile del carcere e di qualunque altro spazio che non costringa la permanenza forzata in cella.

Acquisite le note del 29.09.09 e dell'8.10.09 della Direzione della Casa di Reclusione di Saluzzo e la relazione di servizio del 22.09.09 e la nota del Direttore del 25.09.09 allegate;

### Osserva quanto segue

Il reclamo generico previsto dall'art. 35 O.P. è lo strumento con il quale il detenuto può attivare i poteri attribuiti in via generale al Magistrato di sorveglianza dall'art. 69 O.P. commi II e V ultima parte.

Dette norme stabiliscono che il Magistrato di sorveglianza "esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità della legge e dei regolamenti" e "impartisce nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati".

La questione prospettata dal detenuto richiama l'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impone allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano adeguatamente assicurate.

La recente sentenza resa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul caso Sulejmanovic/Italia ha condannato il Governo italiano per violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, imponendogli di indennizzare una persona detenuta per un periodo di tempo in condizioni tali da ledere il rispetto dell'umanità nel trattamento penitenziario dei detenuti.

Come ha ricordato la Corte, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della

Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

La giurisprudenza europea richiama le direttive emanate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), secondo cui ciascun detenuto dovrebbe poter trascorrere almeno otto ore al giorno fuori della cella e che lo spazio disponibile per ciascun detenuto nelle celle dovrebbe essere di 7 mq, con una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento e il soffitto.

Tali parametri vanno ponderati – secondo la Corte Europea – con altri aspetti delle condizioni detentive. Tra di essi figurano la possibilità di utilizzare privatamente i servizi igienici, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Ad avviso della Direzione Penitenziaria di Saluzzo la presenza di tali fattori connessi alla stessa modalità di gestione delle specifiche condizioni dei singoli detenuti consente di rendere il limite minimo inderogabile quello dei tre metri quadrati a persona individuato dalla Corte come standard minimo di vivibilità anche in condizione di sovraffollamento, e non quello dei 7 metri quadrati richiamato nel reclamo.

Nel caso di specie, invero, il detenuto, ristretto in sezione "Alta Sicurezza" risulta avere a disposizione una camera detentiva di 9,35 metri quadrati circa, condivisa con un altro detenuto, in condizioni di capienza massima tollerabile, con una disponibilità a persona di 4,75 metri quadrati circa.

Le ore di permanenza fuori dalla cella sono stabilite in cinque ore giornaliere per i detenuti nel settore "Alta Sicurezza", come indicato nella circolare D.A.P. n. 3359/5809 del 21.04.1993, nelle quali non vengono conteggiati i tempi di utilizzo delle docce e dei locali adibiti a lavatoi.

Per quanto riguarda invece i detenuti in regime ordinario, vige il sistema a celle aperte, dalla ore 8,30 alle ore 19,00, con una chiusura temporanea per motivi tecnici dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,00, per complessive nove ore trascorse all'aperto.

Nel caso del detenuto ristretto in Sezione "Alta Sicurezza", si rileva sia il mancato rispetto del limite di disponibilità di metri quadrati per ciascun detenuto indicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (7 metri quadrati a fronte di una disponibilità di 4,75

metri quadrati circa in condizione di sovraffollamento relativa alla capienza massima tollerabile), che rendono le condizioni di vita del detenuto non tollerabili, sia l'insufficienza delle cinque ore giornaliere trascorse all'aperto, non rispettandosi in condizione di sovraffollamento carcerario nessuna delle due condizioni principali contenute nelle raccomandazioni del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti richiamate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

**P.Q.M.**

Visti e applicati gli artt. 35 e 69 O.P.,

ACCOGLIE il reclamo proposto da xxxxx.

MANDA alla Direzione della Casa di Reclusione di Saluzzo, al Provveditorato Regionale per l'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, al Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia, in Roma per l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari e più opportuni per l'adeguamento alla presente decisione.

Manda alla Cancelleria per le comunicazione di rito.

Cuneo, 12 gennaio 2010

Il Magistrato di Sorveglianza  
Dott. Pier Marco Salassa